

N.R.G. []/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca

Nel procedimento unitario R.G. n. []/2025 diretto all'omologa della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 40, 47, 84 CCII. promosso da:

[] con sede legale in San
[], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Tavella e Giada Caravello del Foro di Milano e Andrea Bilotti del Foro di Roma;

Visto il ricorso ai sensi dell'art. 54, commi 1, 2 terzo periodo, CCII depositato in data
25/02/2026 con apertura del presente subprocedimento R.G. n. []/2025;

Acquisito il parere del Commissario giudiziale, depositato in data 06/03/2026;

Sentite le parti in contraddittorio all'udienza del 16/03/2026;

Esaminati gli atti e lette le memorie difensive

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Va anzitutto premesso che [] dopo aver presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 40 e 44 CCII, in pendenza di istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal PM, a seguito dell'avvenuto deposito della proposta, corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39, 47, 84 e ss. CCII, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale con decreto collegiale di apertura emesso in data 18-29/12/2025 e fissazione dei termini per le operazioni di voto (fissati dal 30/04/2026 al 12/05/2026).

Come rappresentato dalla Società istante, la stessa ha già fruito delle misure protettive di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) CCII per il periodo massimo consentito dall'art. 8, atteso che sommando la protezione goduta in sede di composizione negoziata ex art. 18, con quella ottenuta ai sensi dell'art. 54, co. 2, risulta interamente decorso, a far data dal 27/02/2026, il termine annuale.

Risultando da tale data esposta alla possibile aggressione da parte dei creditori, ha presentato l'istanza ora all'esame al fine di ottenere la concessione di misure cautelari nei confronti di una selezione di creditori, già muniti di titolo esecutivo o che hanno già preannunciato attraverso l'invio di intimazioni di pagamento la volontà di precostituirsi uno per agire per il recupero del proprio credito (come esattamente individuati nell'elenco di cui all'All. 1 all'istanza, successivamente integrato con altri nominativi ed ora tutti ricompresi nell'All. 10), al fine di inibire agli stessi di avviare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ivi compresa l'inibitoria alla costituzione di diritti di prelazione se non previamente concordati e alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con efficacia a decorrere dalla data di cessazione delle misure protettive erga omnes e sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che le misure cautelari (definite dall'art. 2, co. 1, lett. q) CCII come *“i provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*), non sono assoggettate al termine di durata massimo annuale previsto dall'art. 8, pacificamente riguardante le sole delle misure protettive, vale a dire le inibitorie generalizzate di cui alla precedente lett. p).

Si è posto quindi il quesito, variamente risolto in giurisprudenza, dell'ammissibilità stessa, una volta decorso il termine annuale, di misure cautelari dirette sostanzialmente ad assicurare la medesima tutela inibitoria non più fruibile con le misure protettive per

superamento del termine annuale, sia nel contesto della composizione negoziata che degli strumenti di regolazione della crisi.

Su tale questione, a fronte di orientamenti dottrinali espressi in senso favorevole, la giurisprudenza di merito oscilla invece tra un orientamento più rigoroso, che esclude l'ammissibilità di un tale rimedio in quanto comportante un'elusione del termine annuale previsto dall'art. 8 e della stessa direttiva europea *Insolvency* (da ultimo cfr. Trib. Roma 19/03/2025), ed altro orientamento più permissivo che ha invece aperto a tale possibilità, a condizione tuttavia che le misure cautelari richieste non si traducano in una generalizzata inibitoria diretta a tutti i creditori ma abbiano natura selettiva e mirata ad alcuni creditori, così da non violare il disposto dell'art. 8, riguardante la sola sospensione generalizzata, e sempre che le misure cautelari richieste siano suffragate dalla ricorrenza dei requisiti del *fumus* e *periculum* da intendersi come sussistenza di una stretta correlazione funzionale tra le misure cautelari richieste e la finalità perseguita, così da evitare che il sacrificio imposto ai creditori risulti sproporzionato ed ingiustificato rispetto al vantaggio derivante dall'assicurare il buon esito delle trattative, se in sede di composizione negoziata, e dagli effetti della procedura di risanamento perseguita con l'attuazione della stessa, se nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi (Trib. Milano 04/07/2025 e 25/11/2025; Trib. Imperia 20/02/2024; Trib. Udine 30/04/2024; Trib. Padova 18/11/2024 e 12/09/2025; Trib. Mantova 21/02/2025).

Ritiene questo Giudice di aderire a tale secondo e più estensivo orientamento in ordine all'astratta ammissibilità di richiedere misure cautelari al fine di proteggere il patrimonio del debitore o dell'impresa da possibili aggressioni in sede esecutiva da parte dei creditori dopo aver fruito della protezione inibitoria per il termine massimo di un anno previsto dall'art. 8. Ciò, peraltro, a condizione che le misure cautelari richieste non si traducano in un abuso dello strumento, siano selettive e dirette a destinatari specifici e ben individuati e siano supportate da stringenti elementi connotanti i profili del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* tali da bilanciare gli opposti interessi delle parti coinvolte.

Venendo al caso in esame, [] ha circoscritto la richiesta di misure cautelari per inibire possibili azioni esecutive ai soli creditori, indicati riassuntivamente nell'All. 10, comprendenti 49 posizioni creditorie ascrivibili a 47 creditori, che hanno già manifestato l'intenzione di agire per il recupero dei propri crediti attraverso intimazioni di pagamento e diffide o che sono già in possesso di titoli esecutivi o avevano già avviato procedure esecutive prima dell'avvio del percorso di risanamento.

A tale riguardo si osserva che rispetto al migliaio di posizioni creditori contemplate dalla proposta, la richiesta rivolta a soli 47 creditori (le posizioni creditorie sono 49 in quanto per [] sono indicate due distinte posizioni ciascuno) è indubbiamente selettiva e circoscritta.

Quanto al *fumus boni iuris* si evidenzia che lo strumento di regolazione della crisi avviato da [] concretizzatosi con il deposito della proposta e dal piano di concordato preventivo in continuità aziendale ha già superato il preliminare vaglio di ammissibilità, essendo stata aperta da questo Tribunale con decreto collegiale del 18-29/12/2025, con il quale sono state anche fissate le operazioni di voto. La Società ha inoltre regolarmente assolto agli obblighi informativi periodici e nell'istanza all'esame ha illustrato anche lo stato di avanzamento della proposta e delle interlocuzioni con l'investitore [] circa l'erogazione del finanziamento prededucibile già autorizzato nonché le iniziative correttive intraprese a fronte di alcuni scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni del piano.

Su questo punto il Commissario giudiziale, nel parere reso, ha confermato che il nuovo *management* di [] nel corso di una recente riunione, ha provveduto ad illustrare i provvedimenti adottati per dare corso alle iniziative operative ed industriali previste dal piano, nonché i correttivi introdotti a fronte degli scostamenti registrati, il tutto in coerenza con quanto rappresentato nelle relazioni periodiche depositate, aggiungendo che in tale occasione erano state ulteriormente approfondite le cause della crisi e le iniziative poste in essere per rimuoverle, tra le quali si segnala, in particolare, il ricambio dei vertici aziendali, resosi necessario a seguito delle dimissioni in data 30/12/2025 dell'amministratore delegato dott. [] con decadenza dell'intero consiglio.

Va inoltre dato atto che in data 16/03/2026 il Commissario giudiziale ha provveduto a depositare la relazione ex art. 105 CCII nella quale si riferisce che le misure previste nella fase iniziale del piano stanno registrando un avanzamento nel complesso coerente con le previsioni e che si è dato corso al contratto di finanziamento infruttifero prededucibile, con incasso avvenuto il 25/02/2026, nonché al contratto di fornitura con [] e alla costituzione del pegno mobiliare non possessorio rotativo, in corso di erogazione attraverso le consegne primavera/estate 2026 (si riporta, per comodità quanto scritto dal Commissario nella parte finale della relazione *“Le verifiche condotte non evidenziano scostamenti di rilievo rispetto alle assunzioni del Piano tali da comprometterne la sostenibilità complessiva. Le condizioni strutturali che fondano la fattibilità della Proposta – il supporto industriale e finanziario dell’Investitore, il nuovo modello di approvvigionamento con [] Pt_3 , la razionalizzazione del perimetro operativo e la progressiva normalizzazione del capitale circolante – risultano confermate nella loro impostazione. Lo scrivente non ha rilevato elementi sopravvenuti tali da determinare una modifica del giudizio di ragionevole fattibilità formulato dall’Attestatore ai sensi dell’art. 87 CCII, né profili di infattibilità giuridica della Proposta. La Proposta concordataria assicura ai creditori un trattamento non deteriore rispetto allo scenario liquidatorio atomistico, il cui valore è stato attestato in 7,316 mil/euro. Grazie all’apporto complessivo dell’Investitore, si configurano le condizioni per il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari che nell’alternativa liquidatoria non troverebbero alcuna soddisfazione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Proposta di Concordato formulata da [] Parte_1 appare idonea a soddisfare i creditori nelle misure e secondo le tempistiche indicate. Resta ferma l’esigenza, già evidenziata nel Piano e nell’Attestazione, di un monitoraggio costante nella fase esecutiva, con particolare riguardo all’evoluzione dei ricavi wholesale nei mercati GCC (Gulf Cooperation Council) e dell’Europa dell’Est, alla dinamica del capitale circolante nel corso del 2026 e all’attuazione degli interventi sul perimetro del personale”*).

Non possono, quindi, esservi eccessivi dubbi sul fatto che, quantomeno a livello di *fumus* il percorso di risanamento intrapreso da [] per preservare la continuità aziendale appaia idoneo allo scopo.

Nel già richiamato parere, il Commissario giudiziale ha anche concordato con quanto rappresentato dalla Società sul fatto che eventuali iniziative dei creditori muniti di titolo

esecutivo potrebbero arrecare un grave danno alla Società e, di riflesso, agli altri creditori, anche per la possibile lesione della *par condicio creditorum*, in una fase ormai avanzata della procedura concordataria ed ostacolare o compromettere la completa esecuzione dell'investimento da parte di [] (prevedente l'acquisto post-omologa del 100% del capitale sociale di [] e contestuale aumento per cassa dello stesso capitale pari a € 1.000.000,00). Il Commissario ha pertanto evidenziato la funzionalità e coerenza delle misure cautelari richieste dalla Società con lo stato della procedura e per consentirne l'attuazione, rappresentando che eventuali iniziative recuperatorie da parte dei creditori potrebbero, infatti, vanificare tale percorso e i benefici derivanti dall'erogazione della nuova finanza prededucibile autorizzata, che sta assicurando a [] la liquidità necessaria per proseguire l'attività.

La circostanza che 10 dei creditori selezionati quali destinatari delle misure cautelari abbiano già un titolo esecutivo ed alcuni di essi abbiano già avviato azioni esecutive prima della fruizione delle misure protettive, e che i restanti 37 creditori selezionati abbiano manifestato, con le diffide e intimazioni di pagamento inviate alla Società in pendenza della procedura, la chiara volontà di precostituirsi uno al fine di procedere al recupero dei propri crediti, è senz'altro idonea ad integrare il requisito del *periculum in mora* rendendo concreto ed attuale il rischio di aggressione del patrimonio societario e, di conseguenza, la possibile compromissione della procedura concordataria, sulla quale i creditori sono stati già chiamati ad esprimersi.

Risultano pertanto integrati i presupposti per concedere, e per confermare quanto ai creditori indicati nel decreto già emesso *inaudita altera parte*, le misure cautelari di inibitoria alla prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa e di costituzione di diritti di prelazione su tali beni ove non concordati con la Società fino alla pronuncia della sentenza che sarà resa al termine della presente procedura, ferma la possibilità di proseguire, o avviare, eventuali azioni di cognizione o monitorie tese alla precostituzione di un titolo giudiziale.

La medesima valutazione va fatta anche per la posizione del creditore [] [] che si è specificamente opposto, con la costituzione depositata il


12/03/2026, alla concessione delle misure cautelari nei propri confronti, avendo notificato atto di intimazione di sfratto per finita locazione e morosità, con contestuale richiesta di ingiunzione. Benché il contratto di affitto del ramo d'azienda relativo all'esercizio commerciale condotto all'interno del [] sia terminato senza ancora il rilascio dei locali e pur comprendendo le necessità di rientrare nella disponibilità degli stessi al fine di affittarli ad altro soggetto interessato, nel corso dell'udienza è emerso, come dichiarato dal Presidente del C.dA dott. [] che [] ha anzitutto provveduto al parziale pagamento di un terzo del canone trimestrale di ca. € 22.000 e che sono in corso concrete trattative tra le parti per il rilascio entro un breve lasso temporale dei locali occupati con spostamento in altri di dimensioni più ridotte quale *temporary store* all'interno del medesimo centro commerciale. Al fine di consentire alle parti di concludere le trattative (la cui esistenza è stata confermata anche dal legale del creditore) e richiedere le necessarie autorizzazioni al Tribunale, la misura cautelare di tipo inibitorio va dunque certamente estesa anche alla []. Tuttavia, per contemperare gli opposti interessi, l'inibitoria all'azione esecutiva di rilascio va limitata ad un periodo temporale più contenuto che si indica fino al 30/04/2026.


p.q.m.

previa conferma del provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 25/02/2026

CONCEDE

in favore di [] (c.f. []) le misure cautelari inibitorie alla prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività di impresa nonché alla costituzione di diritti di prelazione su tali beni ove non concordati con la Società, fino alla pronuncia della sentenza che sarà resa al termine della presente procedura, nei confronti dei seguenti creditori:





Limita la durata dell'inibitoria all'azione esecutiva di rilascio richiesta da
 fino al 30/04/2026.

Si comunichi anche al Commissario giudiziale.

Manda la Cancelleria per la trasmissione al Registro delle imprese per la relativa iscrizione.

Così deciso a Forlì, il 19/03/2026

Il Giudice delegato

Dott. ssa Barbara Vacca